



CITTA' DI CAIAZZO

(Provincia di Caserta)

Medaglia d'Argento al Valor Civile

C.F. 82000330611 P.IVA 00284410610

info@comune.caiazzo.ce.it www.comunedicaiazzo.it

comunecaiazzo@pec.comune.caiazzo.it

ORDINANZA N. 48

OGGETTO: MISURE CAUTELARI E PREVENTIVE VOLTE AL CONTENIMENTO DEL RISCHIO CONTAGIO DA COVID-19 – CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE DAL 31 OTTOBRE AL 02 NOVEMBRE 2020.

IL SINDACO

Autorità Sanitaria Locale e di Protezione Civile

PREMESSO CHE:

- In data 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da COVID-19, a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- con D.L. n. 125 del 07/10/2020 lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato al 31/01/2021;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020, recante integrazioni e modifiche al menzionato DPCM 13 ottobre 2020;

RILEVATO che, in base al report di monitoraggio dell'Istituto superiore di sanità (ISS) del 20 ottobre 2020, la Regione Campania è classificata a rischio alto nello scenario 3;

RILEVATO altresì che, sulla base dell'istruttoria di competenza, l'Unità di crisi regionale ha rappresentato che "sono necessarie misure che favoriscono una drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone ...";

CONSIDERATO

- che la ricorrenza della commemorazione dei defunti si caratterizza per la presenza presso il cimitero comunale di flussi notevoli di cittadini, essendo la stessa particolarmente presente nel sentimento di devozione della collettività nei confronti dei propri cari, ormai defunti;
- che l'aggravarsi sul territorio nazionale e regionale della diffusione del contagio da Sars-COVID 19 determina la assoluta necessità di adottare misure atte a scongiurare ogni situazione che possa porsi quale causa di assembramento e inosservanza del distanziamento interpersonale;

PRESO ATTO:

- delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale Campania n. 82, 83 e 85, adottate ai sensi dell'art. 32 co. 3 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, che danno contezza della straordinaria gravità della situazione di emergenza sanitaria in atto, dettando ulteriori misure restrittive della mobilità dei cittadini;
- che i provvedimenti in discorso denotano un innalzamento del livello di limitazione delle libertà individuali resosi necessario al fine di incidere all'interno di un quadro epidemiologico e climatico che vede un progressivo incremento dei casi di contagio;

RITENUTO doveroso intervenire in un contesto, quale quello delle celebrazioni per la commemorazione dei defunti, che si pone come genesi di incontrollabili assembramenti, senza alcuna possibilità di garantire la sicurezza dell'accesso ai propri cari non più tra noi, per la configurazione della struttura cimiteriale e per l'ampiezza del numero delle persone che avrebbero diritto ad avervi accesso;

CONSIDERATO che il Sindaco, in quanto rappresentante della comunità locale, è responsabile, in via prioritaria, della tutela della salute pubblica e può adottare le misure ritenute più efficaci ed urgenti per il contenimento dell'epidemia;

VISTO l'art. 50 T.U.E.L, D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

la chiusura al pubblico del Cimitero comunale nei giorni del **31 ottobre, 1 e 2 novembre 2020**, quale misura restrittiva specifica atta a tutelare la salute pubblica, prevenendo gli assembramenti e le violazioni dell'obbligo di distanziamento che potrebbero porsi quale incontrollabile occasione di contagio da virus COVID-19;

AVVERTE

che la violazione delle presenti disposizioni comporta l'applicazione dell'art. 4 co. 1 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 35/2020.

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio del Comune e sul sito Web istituzionale;
- la trasmissione:

- alla Prefettura di Caserta;
- al Comando Polizia Municipale;
- al Comando Stazione dei Carabinieri;
- all'U.O.P.C. -Dipartimento di Prevenzione dell'ASL CE.
- Al Responsabile del Servizio competente.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, 30.10.2020

IL SINDACO
(Geom. Stefano Giaquinto)

